Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 gennaio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1859.
Istituzione e ordinamento della scuola media statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme generali

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Fini e durata della scuola

In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado.

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

Art. 2.

Piano di studi.

Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, numero 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l'educazione musicale che diventano facoltative nelle classi successive.

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'alunno una prima idea delle affinità e differenze fra le due lingue.

Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha inizio in terza classe; tale materia è facoltativa.

L'alunno che intenda seguire insegnamenti facoltativi può sceglierne uno o più all'inizio di ogni anno scolastico.

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 3.

Programmi e orari d'insegnamento

I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore.

L'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non può superare le 26 ore settimanali.

Secondo le modalità da stabilirsi con ordinanza di Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilità locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attività complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza è facoltativa e gratuita.

CAPO II.

ALUNNI ED ESAMI

Art. 4.

Ammissione e frequenza.

Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 5.

Promozione, idoneità e licenza.

Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il 14° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Art. 6.

Valore della licenza.

L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, esame di Stato.

La Commissione esaminatrice è composta secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole istituti di istruzione secondari, di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono superano anche la prova relativa all'insegnamento di latino cui all'articolo 2.

Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza: la prova di latino può essere ugualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegu il diploma di licenza e, per coloro che vogliono co integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina

Il diploma di maturità scientifica permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia

Art. 7.
Libretto scolastico

E' istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al *curriculum*, alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

Capo III
OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 8.
Adempimento dell'obbligo

I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purchè dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sullo obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti allo obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 9.
Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo

Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle località di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.

TITOLO II
Norme particolari

Art. 10.
Istituzione

Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Entro il 1° ottobre 1966, la scuola media sarà istituita in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell'istituzione stessa.

Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe è costituita, di norma, di non più di 25 alunni e, in ogni caso, di non più di 30.

Possono funzionare classi collaterali, nonchè corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni viciniori.

Le istituzioni di cui ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali ed alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi viciniori.

A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti.

Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni non possono funzionare corsi o classi distaccati, nè possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per gli interni e con quello per il tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente legge, sempreché vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 11.
Classi di aggiornamento

Nella scuola media è data facoltà di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza.

Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media.

Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perchè respinti.

Le classi di aggiornamento non possono avere più di 15 alunni ciascuna; ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati.

Art. 12.
Classi differenziali

Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadatti scolastici.

Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate anche la scelta degli alunni da assegnare a tali classi, le forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stesse.

Della Commissione, che dovrà procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto in pedagogia.

Le classi differenziali non possono avere più di 15 alunni.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sono stabiliti per le classi differenziali, che possono avere un calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento.

Art. 13.
Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di con-

certo con quello per il tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.

Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonchè gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la presidenza, anche attività ricreative; si istituisce altresì una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per ogni quattro corsi.

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo ed insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo *B*; per il personale di segreteria e della carriera ausiliaria a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo *C*.

Art. 14.

Variazioni di organico

Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente articolo 10.

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato a norma del precedente comma, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 15.

Oneri dei Comuni

Il Comune è tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'articolo 10.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16.

Trasformazione delle scuole attuali

A partire dal 1° ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in scuole medie in conformità al nuovo ordinamento.

Da tale data avrà inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento, nonchè le corrispondenti classi delle scuole di cui al secondo comma dell'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503.

I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica a datare dal 1° ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie secondo le modalità di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrerà i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati.

Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive scuole, istituti o conservatori.

Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalità, le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse.

Art. 17.

Inquadramento del personale di ruolo

Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d'arte è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a quelli della scuola media, e si provvederà all'inquadramento degli insegnanti del triennio inferiore dei conservatori di musica.

Art. 18.

Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio degli insegnanti di scuole secondarie di primo grado di materie non previste nei programmi di insegnamento, di cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a quelli di altra scuola secondaria.

Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità a norma della legge 3 agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media, sarà consentito il passaggio ad altro insegnamento, semprechè abbiano la relativa abilitazione o la conseguano nel termine che sarà stabilito nel decreto di cui al primo comma del presente articolo. Il passaggio ad altro insegnamento è consentito anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.

Art. 19.

Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento

Il personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge presta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a domanda, viene collocato:

a) nei corrispondenti ruoli organici della scuola media, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli della Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausiliario a sensi delle norme vigenti;

b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si tratti di personale non di ruolo, a carico dell'Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola, anche successivamente al 1° ottobre 1963, l'anzianità di servizio prescritta dall'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'inquadramento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti.

Art. 20.

Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge

Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente articolo 16 nonchè per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato articolo 16.

Art. 21.

Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media

Sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media anche i diplomi di ammissione conseguiti anteriormente alle trasformazioni previste dal precedente articolo 16.

Art. 22.

Classi sperimentali

Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuola media unificata istituite dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole medie o di avviamento proseguono gli studi a norma dell'articolo 16 della presente legge; le promozioni e la licenza da essi conseguite hanno valore legale a tutti gli effetti.

L'accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli alunni di cui al precedente comma è regolato secondo il disposto del quarto e del quinto comma del precedente articolo 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione disporrà l'organizzazione di corsi di latino che mettano i predetti alunni in condizione di poter fruire delle disposizioni dei precedenti commi.

Gli alunni che abbiano superato gli esami finali della ottava classe di cui al secondo comma dell'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti secondari di secondo grado sulla base delle norme attualmente in vigore per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento professionale, per i quali nulla è innovato.

Art. 23.

Modificazioni di programmi

Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di studio del latino nei licei e negli istituti magistrali.

Art. 24.

Variazioni di bilancio e modificazioni alla denominazione dei capitoli

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nonchè alle necessarie modificazioni nella denominazione dei competenti capitoli.

Art. 25.

Norma di abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TAVIANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860.

Impiego pacifico dell'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonchè i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) per « incidente nucleare » si intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato un danno sempre che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati provengano o risultino dalle proprietà radioattive oppure dalla combinazione delle dette proprietà radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi;

b) per « impianti nucleari » si intendono i reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonchè tutti gli altri impianti nei quali dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti;

c) per « combustibile nucleare » si intendono le materie fissili, compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare;

d) per « prodotti o residui radioattivi » si intendono le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;

e) per « materie nucleari » si intendono i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e quello impoverito) ed i prodotti o residui radioattivi;

f) per « esercente » di un impianto nucleare si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica autorità competente come esercente dell'impianto stesso.

Capo II

DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

Art. 2.

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

Art. 3.

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

E' parimenti soggetto all'obbligo di denunzia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività complessiva all'atto della denunzia ecceda un decimo di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinate esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanità. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica Italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione — quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari — è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.

Art. 5.

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantità soggetta all'obbligo della denunzia, deve essere effettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri per i trasporti, per la marina mercantile e per la difesa.

Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili spe-

ciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 6.

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonchè gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.

Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonchè le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art 7

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.

Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Art 8.

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

Art. 9.

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 10.

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dello articolo 71 della stessa legge.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.

Art. 12.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono adottati di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantili, di concerto, con i Ministri per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari.

Art. 13.

L'impiego degli isotopi radioattivi è sottoposto alla autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro per l'industria e per il commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste per gli usi agricoli, con il Ministro per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro per la sanità per gli usi diagnostici e terapeutici.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per

l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonchè all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonchè le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonchè la istituzione di un organo interministeriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Capo III

DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE.

Art. 15

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità alla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze nucleari sopra indicate, e cessa quando dette sostanze sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato, derivanti da invasione, guerra civile, insurrezione, o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

Art. 16.

Per i trasporti di combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi, l'esercente è responsabile in conformità alle norme della presente legge, per le sostanze:

a) che provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a quando non siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai sensi della presente legge;

b) che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengano da un esercente di paese straniero che, in base alla sua legge nazionale od a convenzioni internazionali, non sia obbligato ad assumere la responsabilità in limiti almeno uguali a quelli della presente legge.

L'esercente è liberato dalla responsabilità per i trasporti di cui ai commi precedenti qualora il trasporto sia effettuato da un trasportatore a cui tale responsabilità sia trasferita per legge.

Art. 17.

L'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da un incidente nucleare non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare.

Dal risarcimento dovuto al danneggiato ai sensi della presente legge va comunque dedotto quanto corrispostogli per la assicurazione sociale o facoltativa di cui al comma precedente.

Art. 18.

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria e lo Stato, qualora sia stato chiamato ad intervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla rivalsa:

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;

b) nella misura in cui la rivalsa è contrattualmente prevista.

Art. 19.

Il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni alle persone ed alle cose è fissato per ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile possa considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria e per il commercio; in difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, qualora possa ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo non sia coperto dalla garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente sarà a carico dello Stato fino alla concorrenza di 43.400 milioni di lire.

Per persona lesa, la responsabilità è limitata in ogni caso ad un massimo di 30 milioni.

Il risarcimento del danno è dovuto, senza la limitazione di cui al precedente comma, nel caso di condanna penale dell'esercente, del trasportatore o di coloro del cui operato essi rispondono a norma del Codice civile per il fatto dal quale l'incidente nucleare è derivato. Se l'azione penale si estingua per morte dell'imputato, per amnistia o per prescrizione, il giudice civile, ai soli effetti del risarcimento e su domanda degli interessati proposta entro un anno dal momento dell'estinzione del reato, accerta se il fatto dal quale l'incidente nucleare è derivato avrebbe costituito reato.

Art. 20.

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato se non è fornita la prova della esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.

Le disposizioni del quarto comma dell'articolo precedente si applicano anche ai trasporti di cui al presente articolo.

Art. 21.

L'esercente o il trasportatore autorizzato di cui al precedente articolo deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicurazione o garanzia data per un trasporto non può in alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine con la presa in consegna da altro responsabile ai sensi della presente legge.

L'assicurazione o garanzia data per un impianto nucleare può essere sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale adotta i provvedimenti conseguenti.

Gli indennizzi dovuti in base alla presente legge per danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

Art. 22.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fidejussione l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato *A* del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sarà applicato nella misura dello 0,1 per mille.

Art. 23.

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare o da furti, perdite o abbandono delle sostanze nucleari.

Art. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la istituzione di un Fondo per assicurare un equo indennizzo alle persone danneggiate da incidenti nucleari, per le quali il danno si manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare.

Le dette norme dovranno precisare la misura dell'indennizzo, i contributi per la costituzione del Fondo, che saranno a carico sia del Tesoro dello Stato, sia degli utilizzatori dell'impianto nucleare, le regole di procedura per la corresponsione dell'indennizzo.

Il detto Fondo potrà essere costituito presso un Ente pubblico di assicurazione sociale.

Art. 25.

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio.

Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli articoli 19 e 20, il presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.

Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il Tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

Capo IV
DEI BREVETTI

Art. 26.

L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Art. 27.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.

Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per lo sviluppo della energia nucleare nel Paese.

Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta l'indennità per l'utilizzazione, tenuto conto

degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

Capo V
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 28.

L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni.

Art. 29.

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio, è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Alle stesse pene soggiace l'acquirente.

Art. 30.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale.

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

Art. 31.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 è punito con la ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Art. 32.

Nei casi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica.

Art. 34.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonché di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorché incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.

Art. 35.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.

Art. 36.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi.

All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle opportune variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

Fanfani — Colombo — Taviani — Piccioni — Bosco — La Malfa — Tremelloni — Trabucchi — Andreotti — Gui — Sullo — Rumor — Mattarella — Russo — Bertinelli — Preti — Macrelli — Bo — Jervolino

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1861.

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, numero 1207 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto costituzionale regionale ».

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 35. — VILLA

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 7.

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.

Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

Si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al precedente comma, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro.

Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al terzo comma, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 2.

La nullità dei licenziamenti di cui all'articolo 1 importa la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando a corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3.

L'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Art. 17. — « Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte:

a) dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici non considerate dalla successiva lettera *b*);

b) dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte.

L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.

Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici ».

Art. 4.

L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Articolo 22. — « E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità *una tantum* nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria:

1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;

2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35 mila;

3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000;

4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto ».

Art. 5.

L'articolo 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Articolo 23. — « Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 17 e 22 della presente legge è dovuto dai datori di lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a corrispondere il trattamento economico di maternità, un contributo supplementare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

1°) per quelli rientranti, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*) e dell'articolo 22, nella competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;

b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;

c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.

Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura, di cui al decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti;

e) di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque categoria o settore.

Per quelli non rientranti in nessuno dei settori o categorie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) l'appartenenza ad uno dei settori o categorie predetti è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2°) Per quelli rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui all'articolo 17, lettera *b*)

a) dello 0,15 per cento sulla retribuzione per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

b) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

c) dello 0,50 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

d) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2°), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.

Riguardo al versamento del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano, salvo quanto disposto al precedente n. 1), lettera *d*), le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi previsti ai precedenti nn. 1°) e 2°) ed il fabbisogno per le prestazioni economiche di cui agli articoli 17 e 22 saranno devolute, nell'ambito di ciascun Istituto, Ente o Cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie con particolare riguardo agli oneri sostenuti per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio.

Art. 6.

Sono fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi e individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1953, n. 568, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 8.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 426, del 17 aprile 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari ha stabilito di acquistare un appartamento, sito al primo piano dello stabile ubicato in piazza Roma, n. 33, di Bari, per la sistemazione di alcuni enti locatari di ambienti della sede camerale e della Borsa merci;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari è autorizzata ad acquistare dai signori Piero e Margherita Sampò l'appartamento sito al primo piano dello stabile ubicato in piazza Roma, n. 33, di Bari, alle condizioni previste nella deliberazione n. 426, del 17 aprile 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960 e successive modificazioni, con il quale si è provveduto alla costituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-1963;

Considerato che il dott. Guido Romano, membro del Comitato predetto in rappresentanza dell'industria discografica, ha rassegnato le dimissioni con lettera 3 agosto 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al Comitato predetto, del dott. Guido Romano;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 29284/RS/Id/3 del 31 ottobre 1962, con la quale viene designato il nome del prof. Luigi Sordelli in sostituzione del dimissionario dott. Guido Romano:

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dalla data del presente decreto, il professore Luigi Sordelli è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, quale rappresentante dell'industria discografica, in sostituzione del dott. Guido Romano, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1962

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1963
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 4

(484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire presso la Scuola-convitto per infermiere professionali di Bologna, corsi di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.7.II.13/2.2229 in data 9 gennaio 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana è stata autorizzata ad istituire, presso la propria Scuola-convitto per infermiere professionali di Bologna, corsi annuali di specializzazione in assistenza chirurgica.

(490)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962, registro n. 65, foglio n. 247, è stato dichiarato inammissibile il ricorso del signor Foti Salvatore, avverso la graduatoria del concorso per un posto di bidello supplente, presso il Liceo ginnasio « Maurolico » di Messina.

(510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1962

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio al 31 dicembre 1962			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive – competenza	2.089.944		1.647.246	
effettive – residui	128.919		436.415	
Totale		2.218.863		2.083.661
per movimento di capitali – competenza	22.710		89.112	
per movimento di capitali – residui	11.543		6.600	
Totale		34.253		95.712
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.750.341		1.724.384	
Conti correnti	6.733.135		6.848.675	
Incassi da regolare	916.351		884.289	
Altre gestioni	3.277.463		2.923.472	
Totale		12.677.290		12.380.770
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	976		1.208	
Pagamenti da regolare	201.640		254 200	
Altri crediti	5.964.154		6.281.504	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	760		538	
Totale		6.167.530		6.537.450
Totale generale incassi e pagamenti		21.104.151		21 097.593
Fondo di cassa al 31 dicembre 1962		—		6.558
Totale a pareggio		21.104.151		21 104.151

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.558	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	299		
Pagamenti da regolare	241 318		
Altri crediti	1.604.686		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	79		
Totale crediti		1.846.382	
In complesso			1.852.940
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.766.459		
Conti correnti	684 080		
Incassi da regolare	97.986		
Altre gestioni	660.539		
Totale debiti			5.209.064
Situazione del Tesoro (passività)			3.356.124
Circolazione di Stato (metallica) al 31 dicembre 1962: L. 104.218 milioni			

L'ispettore generale P CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: STAMMATI

(515)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1962
Prima delle scritturazioni di chiusura

ATTIVO

Oro in cassa	L	1 000.000.000.000 —
Cassa	»	12 108.905.851 —
Portafoglio su piazze italiane	»	615 412.982.356 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	268.763.284 —
Anticipazioni	»	260 373.538.378 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	12 015.304.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63 479.142.814 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2 146 040.796.785 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	243 651 538.418 —
Immobili per gli uffici		1 —
Debitori diversi		132 544.666.262 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	485 000.000.000 —
Spese	»	49 239.619.297 —
	L	5 020 135.257.446 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.845 362.096.502 —
	L	9 865 497.353.948 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	9.066.252 —
TOTALE GENERALE	L	9 865 506.420.200 —

PASSIVO

Circolazione	L		3 234 450.413.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		42 864 257 314 —
Depositi in conto corrente liberi	»		122 281 814 680 —
Conti correnti vincolati	»		987 825 943 201 —
Creditori diversi	»		237 886.058 924 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		320 310 579 475 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		17 716 202 296 —
Rendite del corrente esercizio	»		49 854 740 596 —
	L		5 013 190 009 986 —
Capitale sociale	L	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	4 320 260 352 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.324.987 108 —	
			6 945 247 460
	L		5 020 135 257 446 —
Depositanti	»		4 845 362 096 502 —
	L		9.865 497 353 948 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		9 066 252 —
TOTALE GENERALE	L		9 865 506 420 200 —

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

(514)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a trenta posti di missione presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, riservato agli insegnanti elementari di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti alla data di pubblicazione del bando presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1963.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli esami prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30, con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione e direttamente inoltrata al provveditore agli studi della Provincia di titolarità al quale deve pervenire entro il termine perentorio del 5 marzo 1963.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero e all'istituto superiore di magistero pareggiato nonchè l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1962-63.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami del corso di vigilanza o che abbia ottenuto la convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea può presentare regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse di esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del Consiglio scolastico provinciale, il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 24 gennaio 1963

Il Ministro: GUI

(511)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinquantasette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo specialisti.

Le prove scritte di esame del concorso a cinquantasette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica Ruolo specialisti, bandito con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1962, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

15 febbraio 1963: cultura generale;
16 febbraio 1963: matematica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(512)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.